

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE

riunita in camera di consiglio e così composta

Dott. ssa Carmela ALPARONE	- Presidente
Dott.ssa Angela LATELLA	- Consigliere
Dott. Ssa Maria Laura MORELLO	- Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 1240/2018 R.G. promosso da

, nato a , codice fiscale
, con studio professionale in , e
, nato a codice fiscale
con studio professionale in
rappresentati e difesi, giusta delega in calce all'atto di citazione in appello, dall'avv.

appellanti

nei confronti di

in persona del legale rappresentante pro tempore,

di costituzione in appello

appellata

avverso la sentenza n. 769/2018 del Tribunale di La Spezia, pubblicata il 15.11.2018

CONCLUSIONI

Per parte appellante:

Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis rejectis, in riforma della sentenza del Tribunale della Spezia del 15 novembre 2018, n. 769/2018, RG 743/2016,

1. IN VIA PRINCIPALE:- condannare a pagare in favore del rag. e del dott. la somma complessiva di Euro 1.080.000,00, oltre accessori ed interessi, ovvero la minore o maggiore somma che verrà ritenuta di giustizia, con conferma del decreto ingiuntivo n. 17/2016 emesso dal Tribunale della Spezia in data 12 gennaio 2016, oltre agli interessi dalla domanda al saldo nella misura di cui al d.lgs. 231/2002.

2. IN OGNI CASO:

- Con vittoria delle spese e competenze del presente giudizio e del giudizio monitorio e di primo grado, oltre rimborso spese forfettario (12,5%) su diritti ed onorari, CNP ed IVA come per legge.

Per parte appellata:

Si riporta a quanto ampiamente esposto e documentato nella comparsa di costituzione e risposta depositata, insistendo per il rigetto dell'appello avversario e per la conseguente conferma della sentenza del Tribunale di La Spezia n. 769/2018, pubblicata in data 15 novembre 2018, con condanna degli appellanti alla rifusione delle spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori e spese di legge.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Gli odierni appellanti hanno proposto, dinanzi al Tribunale di La Spezia, ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti di [redacted] al fine di ottenere il pagamento del credito residuo per l'attività professionale svolta in relazione alla predisposizione della relazione attestativa ed estimativa ex artt 160 e 161 L fall, finalizzata alla presentazione di tre proposte concordatarie.

Il Tribunale di La Spezia ha emesso il decreto ingiuntivo n. 17/2016, con il quale veniva ingiunto a [redacted] il pagamento dell'importo di Euro 1.080.000,00, oltre interessi legali e spese di lite, in favore di [redacted] e [redacted].

Con sentenza n. 769/2018, pubblicata in data 15 novembre 2018, il Tribunale di La Spezia ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da [redacted], revocando il decreto ingiuntivo n. 17/2016.

Con atto di citazione ritualmente notificato, il [redacted] ed il [redacted] hanno proposto appello avverso la sentenza n. 769/2018 del Tribunale della Spezia in data 15 novembre 2018 deducendo *l'erroneo inquadramento della fattispecie, violazione degli artt. 115 e 633 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 2229 e ss c.c. e con gli artt. 1358-1359 c.c.*

Si costituiva in giudizio [redacted], deducendo l'infondatezza dell'appello e chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza.

Indi, le parti precisavano le conclusioni con note scritte autorizzate in sostituzione dell'udienza del 22.6.2021, attesa la situazione emergenziale dovuta alla pandemia e la Corte tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di legge per le difese conclusive.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo e unico motivo d'appello gli appellanti [redacted] e [redacted] impugnano la sentenza del Tribunale di La Spezia nella parte in cui, accogliendo l'opposizione avverso il decreto con cui era stato ingiunto a [redacted] il pagamento dell'importo di Euro 1.080.000,00 (oltre interessi legali e spese di lite) in favore di [redacted] e [redacted], ha affermato il principio secondo cui: *"solo il passaggio in giudicato del provvedimento di omologazione determina la successione dell'assuntore"* ([redacted] ndr)

nelle obbligazioni che discendono dalla procedura concordataria, nel caso di specie, la revoca del decreto di omologazione della procedura concordataria di comporta il venir meno delle obbligazioni assunte da e quindi anche quella di provvedere al residuo saldo del pagamento dei professionisti che hanno prestato la propria attività professionale nell'interesse della proponente

Questi i fatti pacifici e documentali: il 10 febbraio 2012, veniva depositato ricorso ex artt. 160 e ss. l.fall. dinanzi al Tribunale della Spezia da parte della società

I professionisti odierni appellanti avevano ricevuto il 9.2.2012 l'incarico dalla medesima di redigere la relazione attestativa ex art 161 comma 3 L Fall.

La proposta è stata rinunciata e, in pari data, il 18 aprile 2012 veniva presentata nuova proposta di concordato di gruppo.

Il 29 febbraio 2012 veniva all'uopo conferito un nuovo incarico ai professionisti (che i medesimi asseriscono essere quello oggetto del presente giudizio) di redigere la relazione attestativa ex art. 161 comma 3 l.fall., nonché la relazione estimativa ex art. 160 comma 2, l.fall. , finalizzate alla presentazione di domanda di questo concordato preventivo "di gruppo".

In data 20.4.12 il concordato era ammesso.

Il 17 settembre 2012, anche questa proposta di concordato del 18 aprile 2012, veniva rinunciata.

Il 21 novembre 2012, era conferito un ultimo incarico ai professionisti per la predisposizione della documentazione nonché delle attestazioni ex artt. 160 comma 2 e 161 comma 3 l.fall. funzionali al deposito d'un ulteriore ricorso per concordato "di gruppo", presentato dinanzi al Tribunale della Spezia.

Il 18 luglio 2013 il concordato preventivo "di gruppo" era omologato con decreto del Tribunale di La Spezia.

Il 9 gennaio 2014 la Corte d'Appello revocava l'omologa e, successivamente, veniva richiesto il fallimento in proprio della la newco proponente il concordato (definito di gruppo).

Orbene, va innanzitutto evidenziato che gli appellanti, come anticipato, richiedono il compenso per l'attività professionale prestata in relazione al secondo incarico (finalizzato alla proposta di concordato di gruppo poi rinunciata).

Nel ricorso per decreto ingiuntivo, viceversa, i professionisti evidenziavano – a sostegno della propria pretesa creditoria - di avere ricevuto un mandato che si era protratto per oltre

un biennio, a fronte dell'attività svolta nell'ambito delle tre domande di concordato presentate.

Orbene, proprio con riferimento al secondo incarico, va osservato che è in atti la lettera di conferimento, che veniva sottoscritta dalla newco proponente il concordato, costituita in forma di snc tra

, e dall'odierna appellata, nel ruolo di assuntore nel concordato (*la vs società sottoscriverà il concordato in qualità di assuntore*).

È corretto quindi l'inquadramento della fattispecie da parte della pronuncia impugnata, che ha dato rilievo alla pacifica e documentata qualità di assuntore in capo a

Sostengono però gli appellanti che l'incarico dal quale deriva la richiesta di compenso per l'attività prestata, sia stato conferito, oltreché da anche da in relazione alla domanda di concordato depositata il 18 aprile 2012.

Ma a ben vedere la sentenza di primo grado non solo non nega, ma espressamente da atto del conferimento dell'incarico da parte di specificando però il rilievo che assume la circostanza che sottoscrizione sia avvenuta da parte di nella qualità di assuntore, alla luce dell'esito del concordato.

Si deve infatti valutare l'esito finale della revoca dell'omologa dell'ultima proposta, essendo in quest'ultima confluite le precedenti istanze e considerare se l'assuntore possa ritenersi obbligato, solidalmente con i proponenti costituenti la newco, nei confronti dei professionisti a corrispondere per l'attività professionale la somma di € 2.000.000,00 (in merito alla quale residua un saldo, di € 1.080.000,00), oltre accessori.

Giova sottolineare la previsione contrattuale – con riferimento al corrispettivo – di pagamento di una parte al momento della formalizzazione dell'incarico, a titolo di acconto, mentre il pagamento del saldo sarebbe avvenuto “secondo le tempistiche previste nel piano concordatario”.

Come osservato dalla sentenza appellata, la stessa relazione ex art. 161 L fall redatta dai professionisti appellanti, conferma che l'obbligo dell'assuntore (comprensivo del pagamento del compenso in favore dei professionisti) veniva in essere dopo 120 gg dal passaggio in giudicato del decreto di omologa del concordato.

È evidente che il concordato proposto dalla (a seguito della revoca dell'omologa) non è stato eseguito, con conseguente dichiarazione di fallimento della

La figura dell'assuntore viene quindi in rilievo per effetto del passaggio in giudicato del decreto di omologazione del concordato preventivo che, nel caso di specie, non si è verificato.

Gli stessi appellanti, del resto, hanno proposto domanda di insinuazione al passivo del fallimento di _____ per i medesimi crediti oggetto del presente giudizio e sono stati ammessi per il minor importo, tenuto conto di quanto già percepito..

È quindi evidente che l'assuntore non riveste il ruolo di coobbligato in solido, in assenza di esecuzione del concordato e quindi di giustificazione dell'insorgenza dell'obbligazione a suo carico.

Per quanto concerne il richiamo degli appellanti all'art.1359 cc (*la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di essa*), al fine di sostenere che il comportamento di _____ abbia impedito l'avverarsi della condizione di esigibilità dei compensi, deve essere rilevata la non pertinenza del richiamo.

Gli appellanti, pervero, non svolgono sul punto espresse ragioni di doglianza rispetto alla statuizione della pronuncia, limitandosi a ribadire l'assunto dedotto nel primo grado di giudizio.

L'art. 1359 cc in ogni caso non si attaglia al caso di specie, non essendovi elementi per ritenere che _____ abbia avuto interesse contrario alla esecuzione del concordato (dovendosi presumere se mai il contrario), né che la revoca dell'omologa, ovvero la rinuncia ai precedenti concordati, sia dal medesimo dipesa.

Conclusivamente l'appello deve essere rigettato, con conferma della sentenza di primo grado.

Le spese di lite del grado si liquidano come in dispositivo, in applicazione del DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa e considerati i valori minimi, in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante.

P. Q. M.

La Corte di Appello

Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,

rigetta l'appello proposto dal rag. _____, e dal dott. _____, e per l'effetto conferma la impugnata sentenza; condanna gli appellanti rag. _____ e dott. _____ alla refusione delle spese di lite del grado di appello in favore di _____ srl in liquidazione, che liquida in € 11.459,00 per competenze, oltre 15% rimb forfet, iva e cpa come per legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante.

Genova, 26.10. 2021

Il Consigliere estensore
dott.ssa Maria Laura Morello

Il Presidente
dott.ssa Carmela Alparone